



## **Decreto Dirigenziale n. 5 del 09/01/2018**

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO AL PROGETTO: "IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO MEDIANTE TRATTAMENTO DELLE MATRICI UMIDE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA UBICARSI IN CONTRADA OMO MORTO - COMUNE DI CAIVANO (NA) - IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPOST E DI ENERGIA ELETTRICA DA BIOGAS PROVENIENTE DALLA DIGESTIONE ANAEROBICA DEI RIFIUTI UMIDI PER UNA POTENZA PARI A 998 KWE." - CUP 8029 - PROPONENTE: SOC.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO:**

- a. che il titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in recepimento della Direttiva 85/377/CEE, detta norme in materia di Impatto Ambientale di determinati progetti, pubblici e privati, di interventi, impianti e opere, nonché detta disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale per le Regioni e Province Autonome;
- b. che con D.G.R.C. n. 686 del 06/12/2016, pubblicata sul BURC n. 87 del 19/12/2016, è stata revocata la D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010 (che, a sua volta, revocava la precedente D.G.R. n. 916 del 14/07/2005) e sono state individuate le *Modalità di calcolo degli oneri per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza di competenza della Regione Campania*;
- c. che con D.G.R.C. n. 211 del 24/05/2011, pubblicata sul BURC n. 33 del 30/05/2011, sono stati approvati gli *"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania"*;
- d. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il *"Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009"*, successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- e. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
  - f.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
    - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
    - gli istruttori VIA/VI/VAS;
  - f.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- f. che con Regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07, a seguito di D.G.R.C. n. 619 del 08/11/2016 denominata U.O.D. 50.06.06;
- g. che con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013, pubblicata sul BURC n. 15 del 11/02/2013, è stato modificato ed integrato il Disciplinare prevedendo nell'ambito della Commissione una sezione ordinaria e una sezione speciale dedicata agli impianti eolici di potenza superiore ad 1 MW ed inoltre che le nomine dei componenti la Commissione vengano effettuate ogni ventiquattro mesi e non possano essere confermate alla scadenza, fatta salva la conferma delle nomine dei componenti individuati in ragione del loro Ufficio;
- h. che con D.P.G.R.C. n. 204 del 15/05/2017 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: modifiche Decreto Presidente Giunta n. 62 del 10/04/2015 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 41 del 22/05/2017, è stata aggiornata la composizione della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS);
- i. che con D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016, pubblicata sul BURC n. 6 del 01/02/2016, e successiva D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016, pubblicata sul BURC n. 16 del 09/03/2016 è stata confermata l'istituzione della Commissione preposta alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla Valutazione di Incidenza (VI) e alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla D.G.R.C. n. 406/2011 e al D.P.G.R. n. 62/2015;
- j. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011 e ss.mm.ii., è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- k. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- l. che con D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto, al punto 2 del deliberato, che *"nelle more dell'adeguamento del Disciplinare, continui ad operare la Commissione VIA – VI – VAS di cui al D.P.G.R. n. 62 del 10/04/2015"*;

- m. che al punto 3 del deliberato della citata D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016 si è disposto che *“nelle more dell'adozione delle iniziative di cui al punto 1., che le istruttorie di competenza della UOD Valutazioni Ambientali possano essere assegnate, oltre che al personale in servizio presso la citata UOD, al personale all'attualità iscritto alla short list di cui al DD 554/2011 e che ha maturato una adeguata esperienza istruttoria negli ultimi due anni, nonché ad altro personale regionale in servizio presso le Autorità di Bacino regionali, previa accordi con le stesse”*;

**CONSIDERATO:**

- a. che con richiesta acquisita al prot. reg. n. 165499 del 07/03/2017 contrassegnata con CUP 8029, la Soc. Biotech S.r.l., con sede in Contrada Omo Morto - Comune di Caivano (NA), ha trasmesso istanza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al progetto *“Impianto di compostaggio mediante trattamento delle matrici umide provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in Contrada Omo Morto - Comune di Caivano (NA) - Impianto per la produzione di compost e di energia elettrica da biogas proveniente dalla digestione anaerobica dei rifiuti umidi per una potenza pari a 998 kWe”*;
- b. che l'istruttoria del progetto *de quo* è stata affidata dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'ing. Gennaro Dean Salzano e dall'ing. Filippo Silvestre;

**RILEVATO:**

- a. che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 12/09/2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: *“decide di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:*
1. non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale, un significativo effetto cumulativo tra l'impianto di progetto e l'impianto di depurazione in località Omo Morto sita al confine tra i territori di Caivano ed Acerra, impianto di proprietà della Regione Campania, in termini di emissioni odorigene, emissioni in atmosfera e transito veicolare nell'ambito della zona classificata agricola e sulle attività ivi presenti;
  2. non si può provare, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e agli studi a questa allegata, che il progetto dell'impianto, in relazione alla presenza di preesistente impianto di compostaggio e biogas insistente sul territorio di Caivano (ditta CEA, impianto da 33.000 t/anno), ed alla sua localizzazione in area agricola, la sussistenza di interessi pubblici rispetto alla necessità di esecuzione dell'opera;
  3. tenuto conto del livello della falda riscontrato nel sito di localizzazione dell'impianto (superficiale, praticamente a piano campagna), non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale sulla base di un progetto di adeguato dettaglio, effetti significativi sulla falda sul regime delle acque superficiali nelle fasi di cantiere e nelle fasi di esercizio dell'impianto, in aderenza alla raccomandazione R-08 del PRGRU: *Piani fondali e livelli massimi di falda “Le ipotesi di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti dovranno sempre garantire adeguati margini di sicurezza rispetto al rischio di contatto delle acque sotterranee con i volumi trattati o smaltiti. Ciò vale per le discariche di qualsiasi tipo, per le quali si ricordano le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 (allegato 1, paragrafi 1.2. e 2.4.) ma deve essere considerato anche per tutti gli impianti che trattano o stoccano rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo in vasche e volumi di servizio. Si raccomanda che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, venga verificato che siano assicurati elevati margini di sicurezza dei piani fondali di tutti i volumi tecnici degli impianti nei quali sono stoccati rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo rispetto ai livelli della falda e alle fluttuazioni giornaliere e stagionali, anche in funzione delle evoluzioni delle piezometriche derivanti dalle variazioni dei volumi di emungimento connessi agli usi in essere o ragionevolmente prevedibili.”*
  4. non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e a una definitiva rappresentazione del progetto dell'impianto, che la realizzazione del sistema del collettamento dei biofiltri subordinato all'insediamento di manufatti civili provochi effetti negativi

sull'ambiente circostante in termini di impatto odorigeno e costituisca deterrente per la vocazione agricola del suolo;

ed inoltre:

- non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale, un significativo effetto peggiorativo procurato dalle emissioni del cogeneratore di progetto dell'impianto nonché della torcia di emergenza sul numero degli sforamenti delle centraline installate sui territori di Caivano ed Acerra per il controllo delle concentrazioni di polveri sottili;
  - non si può provare, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e agli studi a questa allegata, che il progetto dell'impianto, in relazione alla presenza di preesistente impianto di compostaggio e biogas insistente sul territorio di Caivano (ditta CEA, impianto da 33.000 t/anno), ed alla sua localizzazione in area agricola, la sussistenza di interessi pubblici rispetto alla necessità di esecuzione dell'opera;
  - non è presente l'analisi previsionale dei flussi di rifiuti organici che saranno trattati dall'impianto, e non è assicurata la relativa congruità al criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: *Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico* espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; per quanto esposto non è valutabile l'alternativa zero”;
- b. che l'esito della Commissione del 12/09/2017- così come sopra riportato - è stato comunicato, ai sensi dell'art. 10 Bis della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., al proponente Soc. Biotech S.r.l. con nota prot. reg. n. 654466 del 05/10/2017;

#### **RILEVATO altresì:**

- a. che la Soc. Biotech S.r.l. con nota assunta al prot. n. 681441 del 17/10/2017 ha fornito osservazioni parziali alle criticità rilevate dalla Commissione VIA nella seduta del 12/09/2017, chiedendo una proroga di 15 gg per poterle completare e, successivamente, con nota assunta al prot. n. 724791 del 03/11/2017, ha trasmesso documentazione integrativa;
- b. che detto progetto è stato di nuovo sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 27.11.2017, sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo, si è espressa come di seguito testualmente riportato: “decide di confermare il parere già reso nella seduta del 12.09.2017 e di assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale per le seguenti motivazioni:

Osservazione n. 1 della Commissione VIA: *non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale, un significativo effetto cumulativo tra l'impianto di progetto e l'impianto di depurazione in località Omo Morto sita al confine tra i territori di Caivano ed Acerra, impianto di proprietà della Regione Campania, in termini di emissioni odorigene, emissioni in atmosfera e transito veicolare nell'ambito della zona classificata agricola e sulle attività ivi presenti;* Il Proponente controdeduce che l'impatto odorigeno si abbatte con livelli accettabili entro poche decine di metri dall'impianto, per cui non vi è sommatoria degli impatti odorigeni. Sostiene ancora che l'impianto, utilizzando le migliori tecnologie disponibili, è compatibile con la vocazione agricola dell'area e che anche per le emissioni in atmosfera la documentazione di progetto mostra in dettaglio che detto impatto è senz'altro trascurabile. In merito al transito veicolare, assume che l'impatto è di circa 10 mezzi al giorno per conferire circa 100 t di rifiuti urbani.

L'esposizione del proponente prescinde dalla descrizione dell'impatto determinato dal vicino depuratore di Omo Morto, impatto che resta non considerato ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo nell'area di intervento, pertanto la controdeduzione non è accolta e la criticità osservata dalla Commissione VIA permane.

Osservazione n. 3 della Commissione VIA: *tenuto conto del livello della falda riscontrato nel sito di localizzazione dell'impianto (superficiale, praticamente a piano campagna), non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale sulla base di un progetto di adeguato dettaglio, effetti significativi sulla falda sul regime delle acque superficiali nelle fasi di cantiere e nelle fasi di esercizio dell'impianto, in aderenza alla raccomandazione R-08 del PRGRU: Piani fondali e livelli massimi di falda "Le ipotesi di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti dovranno sempre garantire adeguati margini di sicurezza rispetto al rischio di contatto delle acque sotterranee con i volumi trattati o smaltiti. Ciò vale per le discariche di qualsiasi tipo, per le quali si ricordano le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 (allegato 1, paragrafi 1.2. e 2.4.) ma deve essere considerato anche per tutti gli impianti che trattano o stoccano rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo in vasche e volumi di servizio. Si raccomanda che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, venga verificato che siano assicurati elevati margini di sicurezza dei piani fondali di tutti i volumi tecnici degli impianti nei quali sono stoccati rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo rispetto ai livelli della falda e alle fluttuazioni giornaliere e stagionali, anche in funzione delle evoluzioni delle piezometriche derivanti dalle variazioni dei volumi di emungimento connessi agli usi in essere o ragionevolmente prevedibili."*

Il proponente controdeduce illustrando le soluzioni tecniche prescelte per garantire l'impermeabilizzazione della piattaforma e dichiara la disponibilità all'installazione di piezometri per l'effettuazione delle analisi delle acque di falda *ante e post operam* con cadenza annuale.

Si accoglie la controdeduzione del proponente insieme con le misure di monitoraggio proposte.

Osservazione ulteriore della Commissione VIA: *non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale, un significativo effetto peggiorativo procurato dalle emissioni del cogeneratore di progetto dell'impianto nonché della torcia di emergenza sul numero degli sforamenti delle centraline installate sui territori di Caivano ed Acerra per il controllo delle concentrazioni di polveri sottili.*

Il proponente ha allegato alle controdeduzioni una relazione tecnica di dettaglio relativa alle emissioni del cogeneratore e della torcia di emergenza. Precisamente ha considerato come punto emissivo il solo camino del gruppo di cogenerazione, assumendo come nulle le emissioni della torcia di emergenza in quanto provenienti da un regime transitorio non programmato (emissioni quindi non modellizzabili a priori). Sostiene che in tale ipotesi, la concentrazione delle emissioni del cogeneratore non superano il valore di  $1,73 \times 10^{-3}$  g/mc nelle immediate vicinanze dell'impianto, contribuendo in maniera esigua alle concentrazioni lette dalla rete di centraline nelle zone.

L'esposizione del proponente, contenuta in uno studio aggiuntivo rispetto alla documentazione posta a base dell'istanza, prescinde dall'analisi degli sforamenti delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria nel contesto in esame, che resta non indagato né trattato ai fini della valutazione dell'impatto cumulativo nella zona, pertanto la controdeduzione non è accolta e la criticità osservata dalla Commissione VIA permane.

Osservazione n. 4 della Commissione VIA: *non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e a una definitiva rappresentazione del progetto dell'impianto, che la realizzazione del sistema del collettamento dei biofiltri subordinato all'insediamento di manufatti civili provochi effetti negativi sull'ambiente circostante in termini di impatto odorigeno e costituisca deterrente per la vocazione agricola del suolo.*

Il proponente sul punto non ha controdedotto, pertanto la criticità osservata dalla Commissione VIA permane.

Osservazione n. 2 della Commissione VIA: *non si può provare, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e agli studi a questa allegata, che il progetto dell'impianto, in relazione alla presenza di preesistente impianto di compostaggio e biogas insistente sul territorio di Caivano (ditta CEA, impianto da 33.000 t/anno), ed alla sua localizzazione in area agricola, la sussistenza di interessi pubblici rispetto alla necessità di esecuzione dell'opera;*

Il proponente controdeduce evidenziando la procedura di infrazione comunitaria cui è sottoposta la Regione Campania per incapacità tecnologica di gestione dei rifiuti urbani e rappresentando che l'impianto attualmente insistente sul territorio comunale di Caivano non è obbligato ad accettare rifiuti urbani provenienti dalla zona; ancora, si impegna a una scontistica per i rifiuti prodotti dal comune di Caivano e all'assunzione di 6 residenti.

L'esposizione del proponente prescinde dall'effettiva trattazione della criticità esposta dalla Commissione VIA in merito all'analisi della sussistenza di interessi pubblici in relazione alla necessità di esecuzione delle opere nel contesto agricolo in questione. Pertanto la controdeduzione non è accolta e la criticità osservata dalla Commissione VIA permane.

Osservazione ulteriore della Commissione VIA: *non è presente l'analisi previsionale dei flussi di rifiuti organici che saranno trattati dall'impianto, e non è assicurata la relativa congruità al criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; per quanto esposto non è valutabile l'alternativa zero.*

Il proponente ha allegato lo schema di flusso interno allo stabilimento industriale piuttosto che l'analisi previsionale dei flussi di rifiuti organici in entrata nell'impianto, atta anche a sostenere un eventuale criterio preferenziale fondato sulla minimizzazione degli impatti e dei rischi di movimentazione e smaltimento illegale, anche ai fini della valutazione dell'opzione zero. Pertanto la controdeduzione non è pertinente e la criticità osservata dalla Commissione VIA permane.

- c. che l'esito della Commissione del 27/11/2017- così come sopra riportato - è stato comunicato al proponente Soc. Biotech S.r.l. con nota prot. reg. n. 807902 del 06/12/2017;
- d. che la Soc. Biotech S.r.l. ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n° 686/2016, mediante versamento del 02/03/2017, agli atti della U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema;

**RITENUTO** di dover provvedere all'emissione del decreto di compatibilità ambientale;

**VISTI:**

- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 33/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 439/2013;
- il D.P.G.R.C. n. 62/2015;
- il D.P.G.R.C. n. 204/2017;
- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 211/2011;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;

- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i D.D. n. 554/2011 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria tecnica compiuta dal gruppo istruttore e dell'istruttoria amministrativa compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, su conforme parere della Commissione V.I.A., V.A.S. e V.I. espresso nelle sedute del 12.09.2017 e del 27.11.2017, il progetto: "Impianto di compostaggio mediante trattamento delle matrici umide provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti da ubicarsi in Contrada Omo Morto - Comune di Caivano (NA) - Impianto per la produzione di compost e di energia elettrica da biogas proveniente dalla digestione anaerobica dei rifiuti umidi per una potenza pari a 998 kW<sub>e</sub>" proposto dalla Soc. Biotech S.r.l. con sede in Contrada Omo Morto - Comune di Caivano (NA), per le seguenti motivazioni:
  - 1.1 non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale, un significativo effetto cumulativo tra l'impianto di progetto e l'impianto di depurazione in località Omo Morto sita al confine tra i territori di Caivano ed Acerra, impianto di proprietà della Regione Campania, in termini di emissioni odorigene, emissioni in atmosfera e transito veicolare nell'ambito della zona classificata agricola e sulle attività ivi presenti;
  - 1.2 non si può provare, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e agli studi a questa allegata, che il progetto dell'impianto, in relazione alla presenza di preesistente impianto di compostaggio e biogas insistente sul territorio di Caivano (ditta CEA, impianto da 33.000 t/anno), ed alla sua localizzazione in area agricola, la sussistenza di interessi pubblici rispetto alla necessità di esecuzione dell'opera;
  - 1.3 tenuto conto del livello della falda riscontrato nel sito di localizzazione dell'impianto (superficiale, praticamente a piano campagna), non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale sulla base di un progetto di adeguato dettaglio, effetti significativi sulla falda sul regime delle acque superficiali nelle fasi di cantiere e nelle fasi di esercizio dell'impianto, in aderenza alla raccomandazione R-08 del PRGRU: Piani fondali e livelli massimi di falda "Le ipotesi di localizzazione dei nuovi impianti di smaltimento e trattamento di rifiuti dovranno sempre garantire adeguati margini di sicurezza rispetto al rischio di contatto delle acque sotterranee con i volumi trattati o smaltiti. Ciò vale per le discariche di qualsiasi tipo, per le quali si ricordano le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 (allegato 1, paragrafi 1.2. e 2.4.) ma deve essere considerato anche per tutti gli impianti che trattano o stoccano rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo in vasche e volumi di servizio. Si raccomanda che nelle fasi di localizzazione di dettaglio, nelle procedure di autorizzazione di nuovi impianti, negli studi e nelle eventuali procedure di valutazione ambientale, venga verificato che siano assicurati elevati margini di sicurezza dei piani fondali di tutti i volumi tecnici degli impianti nei quali sono stoccati rifiuti e sottoprodotti intermedi di processo rispetto ai livelli della falda e alle fluttuazioni giornaliere e stagionali, anche in funzione delle evoluzioni delle piezometriche derivanti dalle variazioni dei volumi di emungimento connessi agli usi in essere o ragionevolmente prevedibili."
  - 1.4 non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e a una definitiva rappresentazione del progetto dell'impianto, che la realizzazione del sistema del collettamento dei biofiltri subordinato all'insediamento di manufatti civili provochi effetti negativi

sull'ambiente circostante in termini di impatto odorigeno e costituisca deterrente per la vocazione agricola del suolo;

ed inoltre:

- non si può escludere, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale, un significativo effetto peggiorativo procurato dalle emissioni del cogeneratore di progetto dell'impianto nonché della torcia di emergenza sul numero degli sforamenti delle centraline installate sui territori di Caivano ed Acerra per il controllo delle concentrazioni di polveri sottili;
  - non si può provare, se non ricorrendo ad apposita valutazione di impatto ambientale e agli studi a questa allegata, che il progetto dell'impianto, in relazione alla presenza di preesistente impianto di compostaggio e biogas insistente sul territorio di Caivano (ditta CEA, impianto da 33.000 t/anno), ed alla sua localizzazione in area agricola, la sussistenza di interessi pubblici rispetto alla necessità di esecuzione dell'opera;
  - non è presente l'analisi previsionale dei flussi di rifiuti organici che saranno trattati dall'impianto, e non è assicurata la relativa congruità al criterio di preferenzialità per la localizzazione degli impianti appartenenti alle macrocategorie 2 e 3: Impianti industriali a predominante trattamento termico ed impianti di trattamento meccanico, chimico, fisico e biologico espresso dall'art. 196, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 secondo il quale la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali, eccettuati gli impianti di discarica controllata, deve essere privilegiata in aree ad elevata connotazione e vocazione industriale, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime. Tale criterio preferenziale, coerente con i principi della prossimità degli impianti di gestione alle aree di produzione rifiuti e della responsabilità territoriale delle aree in cui si concentra la produzione di rifiuti, è anche finalizzata alla riduzione dei rischi di movimentazione (inclusi anche i rischi di smaltimento illegale) e alla minimizzazione degli impatti da trasporto; per quanto esposto non è valutabile l'alternativa zero”;
2. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC;
3. **DI** trasmettere il presente atto:
- 3.1 al proponente: Soc. Biotech S.r.l.
  - 3.2 al Comune di Caivano (NA);
  - 3.3 alla UOD 50 06 14;
  - 3.4 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche ai fini degli adempimenti ex D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

avv. Simona Brancaccio